

emanata dal Gran Consiglio il 27 settembre 1989²

ai sensi degli articoli 15, 17 e 32 della Costituzione cantonale³

I. Campo di applicazione e nozioni

Art. 1⁴ Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

Art. 1a⁵ Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza regola il rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone⁶.

² Essa fa stato inoltre per i collaboratori:

- a) dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni;
- b) dei tribunali del Cantone;
- c) dell'Assicurazione fabbricati e della Cassa per i danni della natura.
- d) ⁷il Centro di formazione in campo sanitario e sociale.

³ Per le questioni non contemplate nella presente ordinanza o nelle sue disposizioni di attuazione⁸ fanno stato a titolo complementare le disposizioni del Codice delle Obbligazioni⁹.

Art. 2 Nozioni

¹ ¹⁰Collaboratori a tempo pieno sono assunti per un posto previsto nell'organico almeno per metà dell'orario normale di lavoro.

² ¹¹Collaboratori a tempo parziale sono assunti per un posto previsto nell'organico per meno della metà dell'orario normale di lavoro.

³ ¹²Gli ausiliari sono impiegati per svolgere un'attività a tempo parziale o temporanea non prevista nell'organico.

⁴ Gli incaricati cantonali svolgono la propria attività fuori dell'Amministrazione in senso ristretto e vengono designati come tali dalla legge o dal Governo. Ne fanno parte segnatamente i membri delle diverse commissioni, gli ispettori, gli esperti o periti, i commissari, i consulenti e altri incaricati.

II. Costituzione e conclusione dei rapporti di lavoro¹³

Art. 3¹⁴ Natura giuridica e tipo di impiego

I rapporti di lavoro vengono costituiti con contratti di diritto pubblico.

Art. 4 Pubblicazione dei posti a concorso

¹ ¹⁵I posti vacanti dell'organico vengono di regola pubblicati sul Foglio Ufficiale Cantonale, sui giornali e sulle riviste specializzate.

² Per principio la pubblicazione si rivolge a entrambi i sessi.

³ Il Governo decide in quali casi si può rinunciare al pubblico concorso di un posto.

Art. 5¹⁶

Art. 6 Periodo di prova

¹ Il periodo di prova per i collaboratori a tempo pieno e parziale di regola dura sei mesi. In caso di una sfera di attività semplice l'istanza di nomina può ridurre fino a tre mesi il periodo di prova, in caso di esigenze elevate aumentarlo fino a dodici mesi.

² Prima che sia trascorso il periodo di prova il servizio riferisce all'Ufficio del personale e dell'organizzazione. Se le

prestazioni o il comportamento essenziale per lo svolgimento del lavoro non convincono, l'istanza di nomina può prorogare il periodo di prova al massimo di un anno.

³ Il periodo di prova degli ausiliari deve essere adeguato alla presumibile durata del rapporto di lavoro.

Art. 7 ¹⁷

Art. 8 ¹⁸ Termini di disdetta

¹ I termini utili per la disdetta del rapporto di lavoro per entrambe le parti sono di regola di:

- a) quattro mesi per i collaboratori a tempo pieno e parziale;
- b) un mese per gli ausiliari.

² Durante il periodo di prova i termini ammontano di regola per entrambe le parti a:

- a) un mese per i collaboratori a tempo pieno e parziale;
- b) una settimana per gli ausiliari.

³ ...

⁴ Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine del mese e nei casi di cui al capoverso 2 lettera b per la fine della settimana.

⁵ ...

Art. 9 ¹⁹ Disdetta ordinaria

¹ Se l'ulteriore occupazione di un collaboratore non è compatibile con il pubblico interesse, l'istanza di nomina può disdire in ogni momento il rapporto di lavoro di collaboratori a tempo pieno o parziale, nel rispetto dei termini.

² Se un collaboratore non adempie ai propri compiti per mancanza della necessaria competenza specialistica, gestionale o sociale, oppure se fornisce prestazioni carenti, prima della disdetta l'istanza di nomina deve concedergli un termine adeguato per dare buona prova di sé. Resta riservata la disdetta senza preavviso ai sensi dell'articolo 10. Il Governo disciplina la procedura.

³ Se ciò è materialmente giustificato, il rapporto di lavoro degli ausiliari può essere disdetto in qualsiasi momento nel rispetto dei termini.

⁴ Il collaboratore può in ogni momento disdire il rapporto di lavoro, nel rispetto dei termini.

Art. 10 ²⁰ Disdetta immediata

¹ Per motivi gravi il collaboratore o l'istanza di nomina possono in ogni momento disdire il rapporto di lavoro senza osservare i termini.

² Un motivo è considerato grave quando la continuazione del rapporto di lavoro non può più essere pretesa.

Art. 10a ²¹ Riconfigurazione del rapporto di lavoro

Se una parte contrattuale non accetta una riconfigurazione ragionevole e materialmente giustificata delle condizioni di impiego offerta dalla controparte, quest'ultima può disdire il rapporto di lavoro nel rispetto dei termini. In questo caso fino alla conclusione del rapporto di lavoro valgono le condizioni di impiego valide fino a quel momento.

Art. 10b ²² Contratto d'annullamento

Di reciproco accordo le parti contrattuali possono annullare in ogni momento il rapporto di lavoro.

Art. 11 ²³ Raggiungimento dei limiti di età, pensionamento amministrativo causa età

¹ ²⁴ I limiti di età vengono raggiunti con il compimento del 65° anno di età.

² Il Governo può disporre il pensionamento anticipato se l'occupazione del posto con un nuovo funzionario è nell'interesse del Cantone. Esso fissa la liquidazione.

Art. 12 ²⁵ Pensionamento anticipato per motivi di salute

¹ ²⁶ Il collaboratore oppure il servizio può proporre il collocamento a riposo anticipato per motivi di salute.

² Il Governo decide dopo aver esaminato la perizia del medico di fiducia.

Art. 13 ²⁷ Soppressione di un posto

¹ Se il posto di un collaboratore a tempo pieno o parziale viene soppresso senza che gli si possa offrire un altro posto pretendibile o senza che vi sia la possibilità di riqualificarlo con un dispendio proporzionato per un'ulteriore occupazione, il termine di disdetta viene esteso a sei mesi.

² Il Governo fissa un'adeguata liquidazione, la quale non può superare uno stipendio annuo compresi i supplementi di funzione ai sensi dell'articolo 19. In casi eccezionali il Governo può derogare a questa regola. Non vengono considerati i supplementi versati in riconoscimento di prestazioni particolari.

III. Diritti dei collaboratori

1. RIMUNERAZIONE

Art. 14 ²⁸ Classi di stipendio e scatti per anzianità di servizio

¹ Fanno stato le seguenti classi di stipendio ed i seguenti scatti per anzianità di servizio:

Classe di stipendio	Minimo franchi (12 mensilità)	Massimo franchi (12 mensilità)
28	128 688	182 736
27	122 028	173 280
26	115 632	164 196
25	109 536	155 544
24	103 728	147 288
23	98 208	139 452
22	92 964	132 012
21	87 948	124 884
20	83 196	118 140
19	78 696	111 744
18	74 424	105 684
17	70 380	99 936
16	66 564	94 524
15	62 952	89 388
14	59 544	84 552
13	56 316	79 968
12	53 292	75 672
11	50 460	71 652
10	47 772	67 836
9	45 252	64 260
8	42 900	60 942
7	40 680	57 768
6	38 604	54 816
5	36 648	52 044
4	34 824	49 452

3	33 120	47 028
2	31 512	44 748
1	29 988	42 588

² Gli importi corrispondono a un indice nazionale dei prezzi al consumo di 103,9 punti (indice base maggio 1993).

³ Dopo il minimo di ogni classe di stipendio seguono 21 scatti per anzianità di servizio. I primi cinque scatti si elevano ognuno a tre, i successivi sei ognuno a due e gli ultimi dieci ognuno all'1,5 percento del minimo.

⁴ I capiservizio possono concedere di regola di volta in volta per il 1° gennaio da nessuno a due scatti per anzianità di servizio in base al rendimento e al comportamento essenziale per lo svolgimento del lavoro. In media l'aumento di stipendio non deve essere superiore ad uno scatto per anzianità di servizio.

⁵ In caso di rapporti di lavoro disdetti non viene di regola concesso lo scatto per anzianità di servizio.

Art. 15 Stipendio base, indennità di rincaro

¹ Il Governo fissa ogni anno gli stipendi base. Questi si compongono degli importi di cui all'articolo 14 e dell'indennità di rincaro incorporata.

² ²⁹ Il Governo compensa il rincaro ogni fine anno per l'anno civile successivo. Al riguardo è determinante l'indice nazionale dei prezzi al consumo di fine novembre. In tempi di bassa congiuntura e di situazione precaria delle finanze cantonali è possibile derogare all'indennità di rincaro totale. In caso di mutamento delle condizioni il Governo può, in un secondo tempo, reincorporare nello stipendio base totalmente o parzialmente il rincaro non compensato.

³ ³⁰ Il Governo può utilizzare parte dell'indennità di rincaro per il bonus di rendimento.

Art. 16 Classificazione dei posti e delle funzioni

¹ ³¹ Il Governo stabilisce il piano di classificazione. Esso stabilisce le istanze competenti per l'attribuzione dei posti alle diverse classi di funzione.

² Il Governo emana disposizioni per la valutazione dei posti di lavoro.

³ ³² In casi particolari l'istanza di nomina può determinare la retribuzione giusta i vigenti principi di remunerazione senza attribuzione ad una determinata classe oppure inserire scatti intermedi.

Art. 17 Classe d'avvio e di funzione, determinazione dello stipendio iniziale

¹ Il collaboratore può essere attribuito a una classe d'avvio fino a quando non si sarà impraticato.

² ³³ Trascorso tale periodo, l'Ufficio del personale e dell'organizzazione, su proposta del servizio, attribuisce il collaboratore a una classe d'avvio superiore, a uno scatto intermedio oppure alla classe di funzione.

³ ... ³⁴

⁴ ³⁵ Il Governo regola il computo del periodo di formazione e delle attività precedenti per la determinazione dello stipendio iniziale.

Art. 18 ³⁶ Aumenti e riduzioni straordinari dello stipendio

¹ In caso di prestazioni particolarmente buone o per motivi importanti il servizio può, previa consultazione dell'Ufficio del personale e dell'organizzazione, procedere ad aumenti di stipendio che superano gli importi di cui all'articolo 14 capoverso 4.

² Il servizio può in ogni momento ridurre la remunerazione, se le prestazioni sono insufficienti oppure il comportamento essenziale per lo svolgimento del lavoro non soddisfa.

³ Se il collaboratore non è d'accordo con la riduzione dello stipendio giusta l'articolo 2 e disdice il rapporto di lavoro entro un mese dalla comunicazione, le condizioni di impiego valide fino a quel momento vanno mantenute fino alla conclusione del rapporto di lavoro.

Art. 18a ³⁷ ³⁸ Bonus di rendimento

¹ Il Gran Consiglio può approvare con il preventivo cantonale un credito destinato al pagamento di prestazioni particolarmente buone.

² ³⁹ Il versamento del bonus di rendimento presuppone una valutazione regolare del personale.

Art. 19 Supplementi di funzione

¹ Se i compiti affidati a un collaboratore vengono notevolmente estesi in quanto a qualità, il Governo può corrispondere un supplemento di funzione, pari al massimo al 20 per cento dello stipendio base. L'ammontare si conforma al genere dei compiti supplementari.

² In casi eccezionali il Governo può, per assicurarsi o conservare collaboratori particolarmente capaci o per riconoscere prestazioni speciali, superare lo stipendio base. I supplementi versati in riconoscimento di prestazioni speciali devono essere limitati nel tempo oppure corrisposti sotto forma di versamento unico.

Art. 20 ⁴⁰ Tredicesima mensilità

¹ Qualora il rapporto di lavoro sia durato più di sei mesi o sia stato contratto per oltre sei mesi viene versata una tredicesima mensilità ai collaboratori a tempo pieno e parziale in novembre, agli ausiliari di regola in dicembre.

² ...

³ La tredicesima mensilità ammonta a 1/12 dello stipendio base annuo compresi i supplementi di funzione ai sensi dell'articolo 19. I supplementi versati in riconoscimento di prestazioni speciali non vengono tenuti in considerazione.

⁴ Il Governo può decurtare, revocare o sospendere la tredicesima mensilità:

- a) in caso di prestazioni insufficienti oppure;
- b) se il comportamento essenziale per lo svolgimento del lavoro non soddisfa.

Art. 21 Prestazioni in caso di decesso

¹ In caso di decesso di un collaboratore lo stipendio base nonché i supplementi di funzione e le indennità sociali vengono versati per il mese in cui il decesso è avvenuto. Ne sono esclusi i supplementi versati in riconoscimento di prestazioni speciali.

² Dette prestazioni vengono versate per altri tre mesi:

- a) al coniuge;
- b) ai parenti in linea diretta oppure ai fratelli e alle sorelle regolarmente assistiti;
- c) ai figli affiliati o ai genitori affilianti regolarmente assistiti;
- d) ai figli adottivi o ai genitori adottivi regolarmente assistiti;
- e) ⁴¹ altre persone che sono state comprovatamente e regolarmente sostenute dal collaboratore defunto sulla base di disposizioni legali o di decisioni giuridiche.

³ Se i superstiti percepiscono prestazioni dall'assicurazione infortuni obbligatoria, le prestazioni del Cantone saranno ridotte in proporzione.

Art. 22 Rimunerazione degli apprendisti e dei praticanti

¹ L'Ufficio del personale e dell'organizzazione fissa gli stipendi degli apprendisti e dei praticanti.

² Il Governo stabilisce la remunerazione nelle scuole quali le scuole di polizia e quelle delle professioni sanitarie.

2. INDENNITÀ SOCIALI, FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE

Art. 23 Assegni per i figli

¹ Gli assegni per i figli si conformano alla legge cantonale sugli assegni familiari ⁴².

Art. 24 ⁴³ Indennità sociale speciale

¹ L'indennità sociale speciale ammonta annualmente a 2 400 franchi e per principio viene versata ai collaboratori che hanno obblighi di assistenza finanziari.

² Il Governo:

- a) stabilisce nel singolo caso i collaboratori che ne hanno diritto;
- b) adegua periodicamente al rincaro l'indennità sociale speciale.

Art. 25 Assegni per i lavoratori agricoli

Gli assegni per i figli e le indennità per l'economia domestica per i lavoratori agricoli si conformano al diritto federale. Tali assegni dovranno comunque per lo meno raggiungere complessivamente gli importi di cui agli articoli 23 e 24.

Art. 26 Fondo di previdenza per il personale

¹ I collaboratori possono essere soccorsi a carico del fondo di previdenza per il personale giusta il regolamento del Governo.

² ⁴⁴ Eccedenze di premio ed eventuali rimborsi dell'assicurazione contro gli infortuni del personale confluiscono nel fondo di assistenza per il personale.

3. INDENNITÀ SPECIALI, RIMBORSO SPESE

Art. 27 ⁴⁵

Art. 28 ⁴⁶

Art. 29 ⁴⁷ **Indennità per compiti e incombenze speciali**

Il Governo regola le indennità per compiti, incombenze e spese speciali che risultano dall'adempimento del lavoro, come il trasferimento in un altro posto di lavoro o in un posto di lavoro discosto, spese di sostentamento più elevate sul nuovo posto di lavoro o dispendiose preparazioni per attività di servizio al di fuori del tempo di lavoro.

Art. 30 ⁴⁸ **Prestazioni speciali**

¹ Le prestazioni speciali quali il lavoro durante giorni festivi generali, domenicale, notturno, di picchetto, a turni nonché le ore straordinarie vengono compensati con tempo libero o in denaro.

² Il servizio di sabato può essere compensato con tempo libero o in denaro.

Art. 31 Rimborso spese

Le spese e gli esborsi dei collaboratori vengono rimborsati in caso di:

- a) adempimento delle incombenze di servizio;
- b) trasferimenti di servizio;
- c) locali d'ufficio installati in vani privati del collaboratore.

4. RIMUNERAZIONE IN CASO DI INABILITÀ AL LAVORO

Art. 32 ⁴⁹ **Versamento dello stipendio durante il servizio militare, civile e di protezione civile**

¹ Durante il servizio militare, civile e di protezione civile obbligatori viene corrisposto l'intero stipendio. Restano riservate le disposizioni speciali per il servizio attivo e la scuola reclute.

² In caso di disdetta del rapporto di lavoro può essere pretesa la parziale restituzione dello stipendio percepito durante il servizio militare ai fini di una promozione.

³ Durante il periodo in cui un collaboratore è inabile al lavoro perché sta scontando una pena fuori del regolare servizio militare o civile, lo stipendio non viene versato.

⁴ Il Governo regola il versamento dello stipendio durante i servizi volontari ed il diritto all'indennità per perdita di guadagno.

Art. 33 Versamento dello stipendio in caso di malattia

¹ ⁵⁰ Per la durata della comprovata inabilità al lavoro causa malattia di regola viene corrisposto l'intero stipendio fino a dodici mesi, se il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi o se è stato contratto per più di tre mesi.

² Il Governo regola:

- a) la graduazione del versamento secondo gli anni di servizio;
- b) il versamento dello stipendio, trascorsi i dodici mesi;
- c) il conguaglio di eventuali prestazioni assicurative con lo stipendio;
- d) il versamento dello stipendio durante i congedi per convalescenza;
- e) il versamento dello stipendio in caso di inabilità al lavoro di cui il collaboratore ha colpa.
- f) ... ⁵¹

Art. 33a ⁵² Versamento dello stipendio in caso di infortunio professionale o non professionale

¹ Per la durata della comprovata inabilità al lavoro causa infortunio professionale o non professionale viene versato l'intero stipendio fino alla ripresa del lavoro o alla disdetta del rapporto di lavoro.

² Il Governo regola:

- a) il computo di prestazioni assicurative con lo stipendio;
- b) il versamento dello stipendio in caso di inabilità lavorativa di cui il collaboratore ha colpa;
- c) la ripartizione dei premi tra le parti contrattuali.

Art. 34 ⁵³ Versamento dello stipendio in caso di gravidanza e dopo il parto

¹ A partire dal sesto mese di gravidanza viene concesso un congedo pagato di otto settimane. In simili casi la collaboratrice può disdire il rapporto di lavoro per la fine del congedo pagato, rispettando tuttavia il termine di disdetta.

² Se dopo il parto il lavoro viene ripreso senza che il rapporto di lavoro sia stato disdetto e se questo dura ancora almeno dieci mesi, il congedo pagato dura quattordici settimane.

5. ... ⁵⁴

Art. 35 ⁵⁵

Art. 36 ⁵⁶

6. ALTRI DIRITTI

Art. 37 Vacanze

¹ Il diritto a vacanze comporta annualmente:

- a) fino al 49° anno di età 4 settimane;
- b) dal 50° al 59° anno di età 5 settimane;
- c) a partire dal 60° anno di età 6 settimane.

² Fa stato l'anno civile durante il quale si compiono gli anni.

³ Il diritto a vacanze degli insegnanti della Scuola cantonale grigione e della Scuola femminile grigione si conforma alla durata dell'anno scolastico e alle esigenze di lavoro.

⁴ Il Governo regola:

- a) il diritto a vacanze del personale insegnante, dei collaboratori adolescenti e degli ausiliari;
- b) la compensazione di giorni di malattia e di infortunio durante le vacanze;
- c) la riduzione causa assenza dal servizio;
- d) il trasferimento all'anno civile successivo;

e) il compenso finanziario.

Art. 37a⁵⁷ Collaboratori in servizio da tanti anni: congedo, omaggio, regalo di commiato

¹ A partire dal 10° anno viene concesso un congedo pagato ogni cinque anni. Questo ammonta per 10, 15 e 20 anni di servizio a due settimane e a partire dal 25° anno di servizio a quattro settimane.

² Se per motivi aziendali non è possibile fare uso del congedo, esso può essere interamente o parzialmente retribuito sotto forma di supplemento. Un giorno di congedo di cui il collaboratore non ha fatto uso corrisponde ad un ventesimo dello stipendio mensile base inclusi i supplementi di funzione giusta l'articolo 19. Non sono compresi i supplementi in riconoscimento di prestazioni particolari.

³ Il Governo

- a) regola l'omaggio a collaboratori in servizio da tanti anni;
- b) fissa i limiti per la consegna di un regalo di commiato.

Art. 38 Congedi

¹ I dipartimenti hanno la facoltà di concedere, dopo aver consultato l'Ufficio del personale e dell'organizzazione, congedi pagati fino a una settimana. Per i congedi pagati più lunghi è competente il Governo.

² Il Governo decide in quali casi vengono concessi congedi pagati, ad esempio per feste in famiglia, decessi, cambiamento di domicilio.

³ ⁵⁸ Il Governo regola l'autorizzazione di congedi non pagati.

Art. 39⁵⁹ Attestato di lavoro

¹ Il collaboratore può pretendere in ogni momento dal superiore un certificato attestante il genere e la durata del rapporto di lavoro, come pure la prestazione e il comportamento in servizio.

² Se il collaboratore lo chiede, le indicazioni si devono limitare al genere e alla durata del rapporto di lavoro.

Art. 40 Visione dei dati personali

Il diritto di prendere visione dei dati personali si conforma alle disposizioni cantonali sulla tutela dei dati. ⁶⁰

IV. Doveri dei collaboratori

Art. 41 Introduzione del collaboratore

¹ ⁶¹ Il servizio deve introdurre concretamente il nuovo collaboratore nei suoi diritti e doveri, come pure nei suoi compiti.

² Dove ciò appare opportuno, i compiti devono essere fissati per iscritto.

Art. 42 Obblighi generali di servizio

¹ Il collaboratore deve comportarsi in modo corretto.

² Il collaboratore è tenuto a svolgere personalmente i propri compiti. Egli deve tutelare gli interessi della collettività adempiendo i propri compiti in modo regolare, coscienzioso, razionale e di propria iniziativa.

³ L'orario di lavoro prescritto deve essere usato per l'adempimento dei compiti di servizio. Il collaboratore è tenuto a fare straordinari se il servizio lo richiede.

Art. 43 Orario di lavoro

¹ L'orario di lavoro settimanale ammonta a una media annua di 42 ore. Tale orario viene raggiunto con un lavoro settimanale di 43 ore e cinque giorni liberi. Sono considerati giorni liberi il 2 gennaio, la mattina del 24 dicembre e il 31 dicembre. Se questi giorni cadono su un giorno in cui non si lavora, il Governo ne fissa la compensazione. I rimanenti 2½ giorni vengono decisi dal collaboratore d'accordo con il superiore.

² Il Governo può consentire ai servizi di decidere una regolamentazione diversa, se il servizio lo richiede oppure il lavoro in tal modo può essere organizzato più razionalmente.

³ L'orario settimanale di lavoro dei collaboratori operanti nell'agricoltura viene fissato dal Governo.

⁴ Il numero delle lezioni nelle scuole cantonali viene fissato nelle relative ordinanze.

⁵ Il Governo:

- a) regola le modalità dell'orario di lavoro;
- b) fissa i giorni festivi e i giorni liberi;
- c) ⁶²emana norme per la prestazione di ore straordinarie, per il lavoro notturno, di sabato, di domenica, di picchetto e a turni, nonché per il lavoro durante giorni festivi generali;
- d) ⁶³in caso di tensione sulle finanze cantonali può ridurre di due giorni la durata annua di lavoro e rispettivamente decurtare il salario.

Art. 44 Supplenze

I collaboratori sono tenuti ad assumere supplenze. Ad essi possono essere demandati anche lavori pretendibili che non rientrano nella loro particolare sfera di attività.

Art. 45 Obbligo di segretezza, edizione di atti, testimonianza dinanzi ai tribunali, informazione dei massmedia

¹ Il collaboratore è tenuto a mantenere il segreto sugli affari d'ufficio nei confronti di terzi. Gli atti di servizio non possono essere resi accessibili a terzi.

² ⁶⁴L'obbligo alla segretezza sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

³ Il Governo regola l'informazione dei massmedia, la competenza per sciogliere dal segreto d'ufficio per l'edizione degli atti e per la testimonianza dinanzi ai tribunali.

Art. 46 Ricusa

¹ Il collaboratore deve eccipirsi in affari propri, ai quali egli ha un interesse privato diretto.

² L'obbligo di ricusa sussiste anche per affari:

- a) del coniuge;
- b) dei parenti e affini in linea diretta;
- e) dei fratelli e delle sorelle nonché dei rispettivi coniugi.

³ ⁶⁵In casi motivati l'istanza di nomina può disporre la ricusa di altre persone.

Art. 47 ⁶⁶

Art. 48 Divieto di accettare regali

¹ ⁶⁷È vietato al collaboratore chiedere, accettare o farsi promettere per sé o per altri regali o altri vantaggi in relazione all'esercizio delle sue funzioni. Fanno eccezione i regali di scarso valore.

² Le condizioni privilegiate che le organizzazioni professionali concordano a favore dei propri soci non sono considerati regali o vantaggi ai sensi del capoverso 1.

Art. 49 ⁶⁸ Domicilio, appartamento di servizio

¹ I collaboratori possono scegliere liberamente il loro domicilio.

² Se l'attività lo richiede, l'istanza di nomina può obbligare i collaboratori

- a) a eleggere il proprio domicilio in una determinata località o in una determinata zona;
- b) ad occupare un appartamento di servizio.

Art. 50 Abiti di servizio

Il Governo stabilisce le norme sulla consegna gratuita e sull'uso degli abiti di servizio e protettivi.

Art. 51 Controllo sanitario

L'Ufficio del personale e dell'organizzazione su incarico dell'autorità competente può disporre misure per la salvaguardia della salute e visite da parte del medico di fiducia.

Art. 52 Uso dei veicoli a motore privati per trasferte di servizio

Il collaboratore può essere obbligato a usare contro indennizzo il proprio veicolo a motore privato per trasferte di servizio.

V. ...⁶⁹

Art. 53 ⁷⁰

Art. 54 ⁷¹

Art. 55 ⁷²

Art. 56 ⁷³

Art. 57 ⁷⁴

VI. Altre disposizioni

Art. 58 Prestazioni in natura

Il Governo regola il conguaglio delle prestazioni in natura quali spese di vitto, alloggio e di lavanderia.

Art. 59 Altri uffici pubblici e occupazioni accessorie

¹ ⁷⁵ Il Dipartimento può autorizzare un collaboratore a occupare un altro ufficio pubblico o a svolgere un'attività accessoria, purché siano compatibili con la sua posizione di servizio e non pregiudichino i suoi compiti di servizio.

² Il Governo stabilisce:

- a) gli altri uffici pubblici e le occupazioni accessorie soggetti all'obbligo di autorizzazione;
- b) il tempo che può essere sottratto all'orario di lavoro;
- c) la consegna di tasse e indennità.

Art. 60 Formazione e perfezionamento professionali

¹ La formazione e il perfezionamento professionali dei collaboratori e degli apprendisti vengono promossi.

² Il Governo regola:

- a) l'obbligo di autorizzazione,
- b) l'assunzione delle spese,
- e) il tempo che può essere sottratto all'orario di lavoro.

Art. 61 Valutazione delle prestazioni e del comportamento

Le prestazioni e il comportamento del collaboratore devono essere valutati periodicamente tenendo conto delle basi organizzative disponibili.

Art. 62 Proposte

¹ Le proposte dei collaboratori per incrementare la razionalità del lavoro, l'organizzazione, la sicurezza e la collaborazione possono essere premiate.

² Il Governo emana un regolamento su simili proposte.

Art. 62a ⁷⁶ **Cassa pensioni, suddivisione dei contributi**

I contributi alla Cassa pensioni vengono suddivisi tra collaboratori e Cantone come segue:

Età sec. LPP	Contrib. tot.	Collaboratori	Cantone
U/D	%	%	%
18-24	2.5	1.25	1.25
25-29	13.0	5.50	6.50

30-34	15.0	7.50	7.50
35-39	17.0	8.50	8.50
40-44	19.0	9.00	10.00
45-49	21.0	9.50	11.50
50-54	23.0	9.75	13.25
55-65	25.0	10.00	15.00

Art. 63 Messa a punto di decisioni inerenti al diritto sul personale

Le disposizioni e decisioni relative al diritto sul personale vengono allestite dall'Ufficio del personale e dell'organizzazione, a meno che il Governo non disponga diversamente. L'Ufficio esamina la conformità delle proposte agli atti legislativi sul personale e alla prassi.

Art. 64 Elaborazione di dati

I servizi incaricati dell'amministrazione del personale sono autorizzati a rilevare ed elaborare dati personali.

**Art. 65 Commissione del personale
I. Compiti**

¹ La Commissione del personale funge da interlocutore e organo consulente del Governo in affari del personale.

² Ad essa vengono sottoposti importanti affari del personale quali:

- a) modifiche dell'ordinanza sul personale e delle relative disposizioni esecutive ⁷⁷;
- b) determinazione dell'indennità di rincarò.

Art. 66 2. Composizione e nomina

¹ La Commissione del personale si compone di undici membri e di dieci supplenti.

² Il capo del Dipartimento delle finanze funge da presidente. Il Governo nomina gli altri membri, i supplenti e l'attuario.

³ Le associazioni del personale hanno il diritto di proporre in modo vincolante la nomina di sei membri e sei supplenti. Se non si riesce ad arrivare a un accordo sulla distribuzione dei seggi, il Governo decide in modo definitivo.

⁴ Il presidente può invitare rappresentanti delle associazioni del personale a partecipare alle sedute in qualità di osservatori.

Art. 67 Cerimonie di lutto

Il Governo emana un regolamento protocollare per cerimonie di lutto. ⁷⁸

VII. Diritti e doveri dei collaboratori in servizio parziale

Art. 68 Campo di validità

¹ Per i collaboratori in servizio parziale fanno stato le disposizioni del presente capitolo, a meno che il Governo non disponga diversamente.

² Il Governo emana un'ordinanza per i collaboratori in servizio parziale. ⁷⁹ ³ L'ordinanza:

- a) designa i collaboratori in servizio parziale;
- b) designa l'autorità di nomina, se questa non è stabilita a norma di legge;
- c) regola la durata e lo scioglimento del rapporto di servizio;
- d) stabilisce l'indennità di lavoro in base all'articolo 69;
- e) regola il rimborso spese;
- f) stabilisce i particolari dell'indennità forfettaria, delle indennità fisse e delle quote parte delle tasse.

Art. 69 ⁸⁰ Indennità di lavoro

¹ L'indennità di lavoro giornaliera ammonta a:

Classe	franchi
1	200.–
2	175.–
3	150.–
4	140.–
5	125.–

² Per compiti speciali il Governo può aumentare le indennità di cui al capoverso 1 fino a un massimo del 50 per cento oppure introdurre gradi intermedi.

³ Il Governo può adeguare periodicamente al rincaro detti importi.

VIII. Competenza, tutela giuridica e procedura

1. COMPETENZE

Art. 70 Competenze di nomina

Riservate altre disposizioni, per le nomine sono competenti:

- a) il Governo per i collaboratori a tempo pieno e parziale delle classi di stipendio da 21 a 28;
- b) i capidipartimento e il Cancelliere per i collaboratori a tempo pieno e parziale delle classi di stipendio da 16 a 20 e per gli ausiliari a partire dalla classe di stipendio 16;
- c) i capiservizio per i propri collaboratori delle classi di stipendio da 1 a 15;
- d) ⁸¹ i tribunali cantonali e la commissione amministrativa dell'Assicurazione fabbricati, della Cassa per i danni della natura, nonché quella dell'Istituto delle assicurazioni sociali ed il Consiglio scolastico del Centro di formazione in campo sanitario e sociale per i loro collaboratori giusta la lettera a;
- e) ⁸² i presidenti dei tribunali, nonché la direzione dell'Assicurazione fabbricati e della Cassa per i danni della natura e la direzione dell'Istituto delle assicurazioni sociali, nonché la direzione del Centro di formazione in campo sanitario e sociale per i loro collaboratori giusta le lettere b e c.

Art. 71 Altre competenze 1. Per l'amministrazione

¹ ⁸³ Se la presente ordinanza o le relative disposizioni esecutive non stabiliscono diversamente, per le decisioni basate sul diritto concernente il personale sono considerate autorità competenti i dipartimenti e la Cancelleria dello Stato.

² Se l'autorità competente e l'Ufficio del personale e dell'organizzazione non riescono a mettersi d'accordo, decide il Governo.

Art. 72 ⁸⁴ 2. ⁸⁵ Per i tribunali cantonali, l'Assicurazione fabbricati e la Cassa per i danni della natura, nonché l'Istituto delle assicurazioni sociali ed il Centro di formazione in campo sanitario e sociale

¹ ⁸⁶ I tribunali cantonali nonché la commissione amministrativa dell'Assicurazione fabbricati, della Cassa per i danni della natura come pure quella dell'Istituto delle assicurazioni sociali ed il Consiglio del Centro di formazione in campo sanitario e sociale hanno nei confronti dei propri collaboratori le stesse competenze del Governo. Resta riservato l'articolo 63.

² ⁸⁷ Per i presidenti dei tribunali, nonché per la direzione dell'Assicurazione fabbricati e della Cassa per i danni della natura, come pure per la direzione dell'Istituto delle assicurazioni sociali, nonché per la direzione del Centro di formazione in campo sanitario e sociale fa stato per analogia l'articolo 71 capoverso 1.

³ Se l'autorità competente e l'Ufficio del personale e dell'organizzazione non riescono a mettersi d'accordo sulla classificazione dei posti e delle funzioni ai sensi dell'articolo 16 capoversi 1 e 2, decide definitivamente:

- a) la Commissione di gestione del Gran Consiglio per i collaboratori dei tribunali cantonali;

- b) ⁸⁸il Governo per i collaboratori dell'Assicurazione fabbricati, della Cassa per i danni della natura, nonché dell'Istituto delle assicurazioni sociali e del Centro di formazione in campo sanitario e sociale.

2. TUTELA GIURIDICA

Art. 73 ⁸⁹ Impugnabilità delle decisioni basate sul diritto concernente il personale

¹ Le decisioni dei dipartimenti, della Cancelleria dello Stato e dei servizi basate sul diritto concernente il personale possono essere impugnate con gravame di diritto amministrativo.

² Le decisioni dei servizi basate sul diritto concernente il personale possono essere fatte proseguire fino ai dipartimenti, le decisioni dei dipartimenti e della Cancelleria dello Stato basate sul diritto concernente il personale possono essere fatte proseguire fino al Governo.

³ Contro decisioni su gravame dei dipartimenti è ammesso il gravame al Governo soltanto se è esclusa l'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo.

⁴ Con gravame al Tribunale amministrativo possono essere impugnate entro 20 giorni dalla comunicazione scritta

- a) disdette del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova;
- b) riduzioni dello stipendio che superano una mensilità;
- c) pretese ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi.

⁵ ⁹⁰Per i tribunali cantonali, l'Assicurazione fabbricati e la Cassa per i danni della natura, nonché per l'Istituto delle assicurazioni sociali e per il Centro di formazione in campo sanitario e sociale fa stato per analogia la procedura concernente l'impugnabilità di decisioni basate sul diritto concernente il personale.

Art. 74 ⁹¹ Sentenze giudiziarie

¹ Se il Tribunale amministrativo giudica ingiustificata una decisione basata sul diritto concernente il personale ai sensi dell'articolo 73 capoverso 4, esso emana un'apposita decisione di accertamento.

² Se il dipartimento o il Governo non modifica la decisione di disdetta del rapporto di lavoro, l'interessato ha diritto al risarcimento del danno subito.

3. PROCEDURA

Art. 75 ⁹² Diritto di essere ascoltato

¹ Prima di prendere una decisione amministrativa o pregiudizievole a carico dell'interessato, questi deve avere la possibilità di pronunciarsi in merito per iscritto o a voce.

² Se nell'interesse pubblico è necessaria una decisione immediata, essa può essere presa provvisoriamente. L'audizione va recuperata il più presto possibile.

³ Chi è colpito da una decisione, ha il diritto di prendere visione degli atti.

Art. 76 Diritto di farsi rappresentare e all'assistenza giudiziaria gratuita

¹ Se viene introdotta una procedura a carico di un collaboratore, egli deve essere informato sul suo diritto di farsi rappresentare.

² Per l'assistenza giudiziaria gratuita nelle procedure di ricorso fanno stato per analogia le relative disposizioni della legge cantonale sul Tribunale amministrativo (LTA). ⁹³

Art. 77 Altre disposizioni procedurali

Per il resto per la procedura e la tutela giuridica fanno stato per analogia le norme del Capitolo II (La procedura nelle pratiche amministrative) della legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali (LPAC). ⁹⁴

IX. Disposizioni transitorie e finali

Art. 78 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza vengono abrogate tutte le disposizioni del Gran Consiglio in contraddizione con la stessa, segnatamente l'ordinanza del 29 novembre 1951 sul rapporto di servizio dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (ordinanza sul personale). ⁹⁵

Art. 79 ⁹⁶

Art. 80 ⁹⁷

Art. 81 ⁹⁸

Art. 82 Disposizioni esecutive

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive ⁹⁹.

Art. 83 Entrata in vigore

¹ Il Governo dichiara in vigore la presente ordinanza ¹⁰⁰.

² Il Gran Consiglio ha inoltre deciso la presente disposizione transitoria:

Per le disposizioni riprese immutate dalla revisione parziale del 30 settembre 1987 concernenti l'orario di lavoro, il sistema di retribuzione, la tredicesima mensilità e l'indennità dei collaboratori in servizio parziale, il termine d'attesa di due anni di cui all'articolo 3 capoverso 1 cifra 2 della Costituzione cantonale ¹⁰¹ ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 1988 e termina pertanto, malgrado la presente revisione totale, il 31 dicembre 1989.

X. Disposizioni finali della modifica dell'ordinanza sul personale del 29 settembre 1994 ¹⁰²

Art. 84 Garanzia della retribuzione precedente

Se con il nuovo sistema di retribuzione il posto di un collaboratore viene classificato più in basso, la retribuzione precedente è garantita per quanto riguarda l'importo.

Art. 85 Adeguamento del diritto precedente

Vengono modificati i seguenti atti legislativi:

1. Ordinanza sulla Cassa cantonale pensioni dei Grigioni: ¹⁰³

Articolo 22

Lo stipendio massimo assicurabile corrisponde allo stipendio base della 25^a classe, scatto per anzianità di servizio 18, ridotto della deduzione di coordinamento.

2. Decreto del Gran Consiglio del 24 maggio 1965 concernente gli stipendi dei consiglieri di Stato: ¹⁰⁴

Numero 1

Lo stipendio base annuo dei consiglieri di Stato ammonta al 118 per cento del massimo della classe di stipendio più alta, inclusa la tredicesima mensilità giusta l'ordinanza sul personale.

3. Ordinanza concernente lo stipendio dei presidenti e dei giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo: ¹⁰⁵

Articolo 1

Lo stipendio base annuo del presidente del Tribunale cantonale e del presidente del Tribunale amministrativo ammonta al 107 per cento, quello del vicepresidente del Tribunale cantonale al 102 per cento del massimo della classe di stipendio più alta, inclusa la tredicesima mensilità giusta l'ordinanza sul personale. Agli stipendi base vigenti si aggiungono le medesime indennità sociali come per il personale cantonale.

Art. 86 ¹⁰⁶ **Disposizione transitoria per l'indennità sociale speciale**

Per i collaboratori che in seguito alla presente revisione non hanno più alcun diritto all'indennità sociale speciale, questa deve essere gradualmente stralciata entro il 31 dicembre 1996.

XI. Disposizioni finali della modifica dell'ordinanza sul personale del 29 marzo 2000 ¹⁰⁷

Art. 87 ¹⁰⁸ **Abrogazione del diritto precedente**

Viene abrogato il seguente atto normativo:

Ordinanza sull'assicurazione del personale grigionese dello Stato del 24 novembre 1983.

Art. 88 ¹⁰⁹ Disposizioni transitorie
1. Congedo per collaborazione pluriennale

I collaboratori che nell'anno dell'entrata in vigore di questa revisione parziale hanno più di 10 ma meno di 15 anni di servizio e quindi si trovano in un anno intermedio, ricevono un congedo pagato proporzionale. Questo ammonta a due giorni per ogni anno prima del 15° anno di servizio compiuto oppure prima del pensionamento per anzianità.

Art. 89 ¹¹⁰ 2. Indennità per luogo di servizio

¹ Ai collaboratori che per via del luogo di lavoro hanno spese di sostentamento straordinariamente elevate, il Governo può concedere un'indennità per luogo di servizio.

² L'indennità per luogo di servizio viene abrogata con il 1° gennaio 2004. Il Governo disciplina il graduale smantellamento.

Art. 90 ¹¹¹ Articolo sperimentale per nuovi modelli di gestione dell'amministrazione

Per la sperimentazione limitata nel tempo di nuovi modelli di gestione dell'amministrazione (progetti pilota) il Governo può decidere deroghe alle disposizioni dell'ordinanza sul personale per singoli servizi e singole aziende sovvenzionate.

Note finali

- 1 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; M del 14 dic. 1999, 412; PGC 1999/2000, 939
- 2 M del 29 mag. 1989, 75; PGC 1989/90, 397
- 3 CSC 110.100
- 4 Testo giusta DGC del 29 set. 1994; M del 13 giu. 1994, 315; PGC 1994/95, 424
- 5 Introduzione giusta DGC del 29 set. 1994; M del 13 giu. 1994, 315; PGC 1994/95, 424
- 6 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 7 Introduzione giusta DGC del 29 mag. 2002; M del 5 feb. 2002, 57; PGC 2002/2003, 116
- 8 CSC 170.410
- 9 RS 220
- 10 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 11 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 12 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 13 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 14 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 15 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 16 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 17 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 18 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 19 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 20 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 21 Introduzione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 22 Introduzione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 23 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 24 Testo giusta DGC del 26 mag. 1993; M del 23 feb. 1993, 69; PGC 1993/194, 82
- 25 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 26 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 27 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo

- 28 Testo giusta DGC del 29 set. 1994; vedi nota all'art. 1
- 29 Testo giusta DGC del 29 set. 1994; vedi nota all'art. 1
- 30 Testo giusta DGC del 29 set. 1994; vedi nota all'art. 1
- 31 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 32 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 33 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 34 Abrogazione giusta DGC del 29 set. 2000; vedi nota al titolo
- 35 Testo giusta DGC del 29 set. 1994; vedi nota all'art. 1
- 36 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 37 Testo art. 15 cpv. 2 e 3 nonché 18, abrogazione art. 17 cpv. 3 e aggiunta art. 18a giusta DGC del 29 set. 1994; vedi nota 3 all'art. 1
- 38 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 39 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 40 Testo risp. abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 41 Introduzione giusta DGC del 29 mar. 2000;
- 42 CSC 548.100
- 43 Testo art. 24 e 28 giusta DGC del 29 set. 1994; vedi nota 3 all'art. 1
- 44 Introduzione giusta DGC del 29 mar. 2000, vedi nota al titolo
- 45 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 46 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 47 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 48 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 49 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 50 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 51 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 52 Introduzione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 53 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 54 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 55 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 56 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 57 Introduzione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 58 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 59 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 60 Non pubblicate nella AGS
- 61 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 62 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 63 Testo giusta DGC del 30 nov. 1999; M vedi Preventivo 2000, pag. A83; PGC 1999/2000, 604
- 64 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 65 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 66 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 67 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 68 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 69 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo

- 70 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 71 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 72 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 73 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 74 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 75 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 76 Introduzione giusta art. 44 dell'ordinanza sulla Cassa pensioni, CSC170.450
- 77 CSC 170.410
- 78 Non pubblicato nella AGS
- 79 CSC 170.420
- 80 Testo giusta DGC 30 mag. 1990; vedi nota all'art. 14
- 81 Introduzione giusta DGC del 29 mag. 2002; vedi nota all'art. 1a lett. d
- 82 Introduzione giusta DGC del 29 mag. 2002; vedi nota all'art. 1a lett. d
- 83 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 84 Testo giusta art. 12 lett. a OELI alle LAVS/LAI, CSC544.010
- 85 Testo giusta DGC del 29 mag. 2002; vedi nota all'art. 1a lett. d
- 86 Testo giusta DGC del 29 mag. 2002; vedi nota all'art. 1a lett. d
- 87 Testo giusta DGC del 29 mag. 2002; vedi nota all'art. 1a lett. d
- 88 Testo giusta DGC del 29 mag. 2002; vedi nota all'art. 1a lett. d
- 89 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 90 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 91 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 92 Testo giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 93 CSC 370.100
- 94 CSC 370.500
- 95 PDG 1951, 78
- 96 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 97 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 98 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 99 CSC 170.410
- 100 Dichiarata in vigore per il 1° lug. 1990 con decreto del 26 feb. 1990
- 101 CSC 110.100
- 102 Introduzione giusta DGC del 29 set. 1994; vedi nota all'art. 1
- 103 CSC 170.450
- 104 CSC 170.380
- 105 CSC 173.140
- 106 Abrogazione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 107 Introduzione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 108 Introduzione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 109 Introduzione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 110 Introduzione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 111 Introduzione giusta DGC del 29 mar. 2000; vedi nota al titolo